



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Catanzaro



## LE GIORNATE DELLA FONDAZIONE


Catanzaro, 9 aprile 2019

# LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LE SUE APPLICAZIONI

Prof. Dott. Armando Urbano

**Il sovraindebitamento:  
presupposti  
soggettivi ed oggettivi  
per l'ammissibilità**

Legge 27/01/2012 n. 3,  
(Legge anti suicidi)



normativa che disciplina  
il sovraindebitamento.

La Legge introduce per la prima volta, nel panorama legislativo italiano, una procedura di risanamento dei debiti dedicate al cosiddetto insolvente civile.

## **CHI E' L'INSOLVENTE CIVILE?**

Il consumatore, l'imprenditore persona fisica o il piccolo imprenditore non fallibile, che in precedenza non avevano a disposizione alcuno strumento per ristrutturare l'eventuale situazione da sovraindebitamento seppur incolpevole.

## **COSA SIGNIFICA SOVRAINDEBITAMENTO?**

Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e che determina rilevante difficoltà o definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

## PROCEDURE DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA

- *piano del consumatore*  
(affine al concordato);
- *accordo con i creditori*  
(affine al concordato);
- *liquidazione del patrimonio*  
(affine alla procedura fallimentare).

# **Il piano del consumatore**

*(artt. 9 e segg., L.3/12)*

Si rivolge ai soli soggetti privati consumatori, la cui situazione di sovraindebitamento deriva dall'aver contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'eventuale attività imprenditoriale o professionale svolta.



# **L'accordo con i creditori**

*(artt. 9 e segg., L.3/12)*

Risulta praticabile per piccoli imprenditori non fallibili, professionisti, imprenditori agricoli, fideiussori e garanti di imprese.

# **La liquidazione del patrimonio**

*(artt. 14 ter e segg., L.3/12)*

Procedura adatta a tutti i soggetti  
non fallibili consumatori e non.

## REQUISITI SOGGETTIVI

### **SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PROCEDURA DI SOV.TO**

- consumatori, ossia persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o commerciale e pertanto non sono imprenditori;
- piccoli imprenditori sotto soglia, cioè coloro che non raggiungono i parametri di fallibilità di cui all'art.1 RD 267/42 e tra i quali possono rientrare le società di persone e le ditte individuali;
- lavoratori autonomi e professionisti;
- imprenditori agricoli;

## REQUISITI SOGGETTIVI

### **SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PROCEDURA DI SOV.TO**

- start up innovative;
- garanti di società di capitali;
- ex soci illimitatamente responsabili di società di persone fallibili che non ricoprano più tale qualifica da più di un anno;
- soci di società di capitali soggette a fallimento ancora attive o dichiarate fallite, i quali possono chiedere accesso alla procedura da sovraindebitamento per i soli debiti personali e ad esclusione dei debiti meramente societari.

## REQUISITI OGGETTIVI

- presenza di una condizione di sovraindebitamento del soggetto richiedente, il quale non deve essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni per via di un perdurante squilibrio tra i debiti assunti nel tempo e il patrimonio prontamente liquidabile;
- non essere soggetto ad altre procedure concorsuali, diverse da quelle del Capo II della L. n. 3/2012;

## REQUISITI OGGETTIVI

- non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedure da sov.to;
- non aver subito un provvedimento di impugnazione revoca o annullamento del piano di cui agli artt. 14 (*annullamento dell'accordo da parte del Tribunale*) e 14 bis L.3/12 (*revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore*);
- aver fornito documentazione che consenta compiutamente di ricostruire la propria situazione economica patrimoniale.

## REQUISITI OGGETTIVI

### Art.7 della L. 3/12



Impone la necessità del pagamento integrale dei debiti Iva, da ritenute e, più in generale tutti i debiti aventi ad oggetto risorse dell'Unione Europea.

## REQUISITI OGGETTIVI

Con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'IVA e alle ritenute operate e non versate, il piano oggi può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.

*Molti Tribunali hanno ritenuto che a certe condizioni anche queste tipologie di debito possano essere di fatto oggetto di falcidia.*



# Legge 27/01/2012 n. 3

Si rivolge ai  
SOGGETTI NON FALLIBILI  
e cioè a tutti coloro che non  
possono avere accesso alle  
procedure concorsuali  
disciplinate dalla Legge  
Fallimentare

**L'art. 1 della L. Fallimentare disciplina le imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.**

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori, di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto di alcuni requisiti.

## Di quali requisiti si tratta?

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

## Di quali requisiti si tratta?

- b)** aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

## Di quali requisiti si tratta?

- c)** avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

# **L'Organismo di composizione della crisi**

## FASE DI ISTANZA DI NOMINA

Il debitore che voglia accedere ad una delle tre procedure disciplinate dalla L. 3/2012 deve rivolgersi all'**Organismo di composizione della crisi** competente per territorio per chiedere la nomina del **gestore della crisi** ex art. 15 della L. 3/12.



L'OCC favorisce la composizione della crisi attraverso un **complesso di attività ad esso devolute** dalla legge sia in fase preliminare sia nella fase successiva all'approvazione ed omologazione dell'accordo e del piano di ristrutturazione dei debiti.

## **L'OCC può essere costituito da:**

- Enti pubblici dotati di indipendenza e professionalità;
- Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio;
- Segretariato sociale;
- Ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F..

Gli OCC richiedono che il debitore produca sufficiente ed esaustiva documentazione, al fine di descrivere la propria situazione di sovraindebitamento.

## QUALE DOCUMENTAZIONE PRODURRE?

- posizioni debitorie a carico del sovraindebitato;
- posizioni creditorie;
- composizione del patrimonio;
- situazione reddituale;
- composizione del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dello stesso.

## **QUALE DOCUMENTAZIONE PRODURRE?**

Sulla base delle indicazioni precedenti, verrà stilata dal debitore stesso una proposta di pagamento che sarà il contenuto del piano consumatore, dell'accordo o della proposta liquidatoria.

# La proposta liquidatoria

deve essere commisurata alle capacità economico finanziarie e patrimoniali del debitore che deve vedersi garantita la sussistenza minima necessaria per una vita dignitosa del proprio nucleo familiare.

# La proposta liquidatoria

(o piano, o accordo), viene vagliata dal nominato Gestore, il quale, compiute le dovute verifiche ed eventualmente integrata l'istruttoria della pratica, redige una propria ***relazione/ attestazione di fattibilità.***

## **Deposito presso il Tribunale**

La proposta liquidatoria e la relazione dell'OCC, corredate dalla necessaria documentazione, vengono depositate presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore.



## **Deposito presso il Tribunale**

Il Giudice, in base alla tipologia di procedura intrapresa dal debitore, omologa la proposta di accordo/piano o dichiara aperta la procedura liquidatoria nell'interesse del richiedente.

## **Emanazione provvedimento**

Con l'emanazione del provvedimento da parte del Giudice, il debitore vedrà perfezionata la propria procedura da sovraindebitamento.


Ottenuto l'accesso ad una delle  
tre procedure da sovraindebitamento  
il debitore avrà quindi  
la possibilità di beneficiare di una  
**doppia importante tutela.**

- sospensione delle procedure esecutive e cautelari e di cessione del quinto in essere
- impossibilità per i creditori antecedenti alla procedura di iniziarne nuove

Anche nelle procedure di  
sovraindebitamento esiste il  
principio cardine della  
**par conditio creditorum**

## ULTERIORE BENEFICIO

### Possibilità di **esdebitazione**



liberarsi dei debiti rimasti insoddisfatti a conclusione della procedura da sov.to per incapacienza del proprio patrimonio.

Tali debiti verranno cancellati dietro provvedimento del Giudice e il **debitore sarà autorizzato a non pagarli più.**

# Quali debiti sono oggetto di esdebitazione?

## TUTTE LE TIPOLOGIE DI DEBITO

compresi i debiti bancari o finanziari derivanti ad esempio da mutui, fideiussioni, fidi, carte di credito ecc. con alcuni accorgimenti anche i debiti con cause di prelazione e i debiti tributari e fiscali con enti come Inps, Agenzia delle Entrate, Comuni e più in generale Pubbliche Amministrazioni.

# **La nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento**




**Il primo passo in assoluto da compiere è la nomina di un OCC che a sua volta nominerà un professionista che dovrà gestire la crisi**

## **GLI OCC**

forniscono supporto al debitore  
nella corretta formulazione della  
proposta

## GLI OCC

sono sussidiari del Giudice



- svolgono le attività di verifica a tutela di terzi creditori;
- sorvegliano sulla corretta e regolare adempienza da parte del debitore dei propri obblighi assunti in precedenza con la sottoscrizione della proposta liquidatoria o l'accordo approvato;

- ricevono le certificazioni dei crediti da parte dei creditori;
- si occupano delle comunicazioni disposte dal Giudice o dalla norma;
- risolvono le possibili complicazioni che dovessero presentarsi durante l'esecuzione del piano/accordo o della proposta liquidatoria.

# **Al fine di agevolare la verifica della esattezza dei dati e della documentazione fornita dal debitore**

L'OCC richiede un'autorizzazione da parte del giudice ad avere accesso ai sistemi di informazione creditizi, ai dati contenuti all'anagrafe tributaria, centrali rischi e altre banche dati pubbliche oltre ai sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, correttezza e tempestività nei pagamenti.

**Fac simile istanza accesso alle informazioni**

**TRIBUNALE DI .....**

**Istanza per l'autorizzazione all'accesso ai dati ex art.  
15, comma 10, legge n. 3/2012**

Il sottoscritto, Dott. .... con studio in ..... alla Via .....  
n... , iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di ..... al n. ...., tel. ...., PEC:  
....., nonchè iscritto nell'Elenco dei Gestori della  
crisi di cui alla sezione A del Registro tenuto dal Ministero  
della Giustizia,

**PREMESSO**

### Fac simile

- che in data ..... è stato nominato l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di .... (N. .... Registro Ministero Giustizia), in persona del Referente Dott. ...., Gestore della crisi, per conto del debitore ..... nato a ... il .....
- che al procedimento è stato attribuito il N. ../....;
- che l'Organismo di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano e nei documenti allegati, nonchè attestare la fattibilità del piano stesso ai sensi dell'art. 15 comma 6 L. n. 3/2012;

### CHIEDE

di essere autorizzato all'accesso all'Anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alla centrale rischi, alla centrale di allarme

### Fac simile

interbancaria, all'archivio informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l'archivio centrale informatizzato, di cui all'art. 15 comma 10 legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Con osservanza.

.....

**IL PROFESSIONISTA DESIGNATO**

(Dott. ....)

**IL REFERENTE DELL'OCC dell'ODCEC di .....**

(Dott. ....)

**Allegato:**

provvedimento di nomina del .....



# **Il piano del consumatore e l'accordo con i creditori**

## IL PIANO DEL CONSUMATORE

si rivolge a tutti i soggetti i cui debiti non derivano in alcun modo, né direttamente né indirettamente da attività imprenditoriali mentre l'accordo con i creditori è rivolto a tutti quei soggetti non fallibili che non rientrano nella definizione del consumatore.

**IL DEBITORE PUÒ  
SODDISFARE I DEBITI  
IN QUALSIASI FORMA**

## L'INTERVENTO DEL TERZO

La proposta del debitore potrebbe anche prevedere l'**intervento di un terzo**, fondamentale per coloro che non hanno alcun reddito.

## **L'INTERVENTO DEL TERZO**

### **RUOLO DI GARANZIA**

il terzo interviene con le proprie sostanze solo qualora, nel corso della procedura, il debitore non riesca a dare esecuzione alle obbligazioni assunte con la proposta

### **RUOLO SOLUTORIO**

il terzo fornisce liquidità o beni alla procedura di sovraindebitamento iniziata dal debitore

La proposta potrà prevedere anche la cessione di beni/redditi futuri.

\*\*\*

Nella procedura di composizione della crisi il debitore può decidere di non inserire un determinato bene nella procedura (Es. l'immobile adibito ad abitazione familiare)

Può essere chiesta la **moratoria fino ad un anno** dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca qualora non sia prevista la liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione.

# **AMMISSIONE ALL'OMOLOGAZIONE**

subordinata alla dimostrazione da parte del debitore di non essersi colpevolmente indebitato nel tempo, avendo assunto obbligazioni proporzionate al proprio reddito e alle proprie capacità economiche, nella ragionevole convinzione di poterle adempiere puntualmente.



## ACCORDO CON I CREDITORI

non contiene un provvedimento del Giudice ed una sua valutazione della proposta.

*L'omologazione del piano avviene solo se i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti votano a favore della proposta stessa.*

Sono esclusi dalla votazione i creditori per i quali è prevista l'integrale soddisfazione del loro credito (*privilegiati*).

# VOTAZIONE



## **principio del silenzio assenso**

*(se un creditore non esprime il suo  
parere sulla proposta si ritiene che  
l'abbia approvata)*

La proposta deve in ogni caso garantire il pagamento integrale dei crediti impignorabili nonché dei crediti (iva e ritenute) per i quali al massimo può essere prevista una dilazione.

## **Documentazione necessaria da allegare alla proposta di piano/accordo**

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni del debitore;
- elenco degli atti dispositivi degli ultimi 5 anni;

## Allegati al piano

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni o, se trattasi di imprenditore, delle scritture contabili dichiarate conformi riferite al medesimo periodo;

## **Allegati al piano**

- **elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore o del suo nucleo familiare corredato dal certificato di stato di famiglia e residenza (o autocertificazione);**
- **attestazione di fattibilità del piano che deve essere redatta dall'OCC.**

## L'OCC

- ricostruisce la **reale situazione** economico finanziaria del debitore che chiede di avere accesso alle procedure di composizione della crisi, verificando la correttezza delle informazioni fornite dal debitore
- argomenta l'**effettiva capacità** del debitore di sostenere gli impegni proposti.



Qualora il giudice **ritenga non sufficiente** la documentazione prodotta, può concedere un termine di **15 giorni** al debitore per integrarla.

## **Contestazione dei creditori alla convenienza dell'accordo o del piano**

Il Giudice può procedere all'omologazione del piano o dell'accordo solo qualora sia stato provato che la liquidazione del patrimonio del debitore non garantirebbe un soddisfacimento dei creditori in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella proposta di piano o di accordo.

## **ATTESTAZIONE DELL'OCC**



Contiene la comparazione tra:  
il risultato soddisfacente della procedura di  
composizione intrapresa  
E  
l'alternativa liquidatoria.

Se la proposta soddisfa i requisiti previsti dalla normativa, il giudice fissa immediatamente un'udienza da celebrarsi entro 60 giorni dal deposito della proposta.

Proposta e decreto fissazione  
udienza devono essere quindi  
comunicati dall'OCC a tutti i  
creditori almeno 40 giorni prima  
dell'udienza fissata, tramite posta  
raccomandata, fax o pec.

Nel caso di accordo con i **creditori**, quest'ultimi, **avranno l'onere di far pervenire**, sempre tramite telegramma, fax, pec o posta raccomandata A/R, **la propria dichiarazione di voto**, debitamente sottoscritta, all'OCC almeno dieci giorni prima della data prestabilita per la celebrazione dell'udienza.

Se la dichiarazione di voto non pervenga entro tale termine, la proposta si intende approvata dal singolo creditore che non ha espresso la propria votazione.

***(silenzio assenso)***

## **ESCLUSI DA DICHIARAZIONE DI VOTO**

- creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca soddisfatti integralmente nella proposta (salvo rinuncia alla prelazione);
- coniuge del debitore, i suoi parenti e gli affini fino al IV grado;
- cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.



## **ESCLUSI DA DICHIARAZIONE DI VOTO**

- creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca soddisfatti integralmente nella proposta (salvo rinuncia alla prelazione);
- coniuge del debitore, i suoi parenti e gli affini fino al IV grado;
- cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Se l'accordo è raggiunto, in quanto vi è stato parere favorevole sulla proposta da parte dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (esclusi quelli per i quali è prevista la soddisfazione integrale, che non hanno diritto al voto), l'OCC trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale allegando il testo dell'accordo.

I creditori nei dieci giorni successivi al ricevimento dell'accordo possono sollevare le contestazioni.

In presenza di contestazioni l'OCC redige una relazione definitiva sulla fattibilità dell'accordo e la inoltra al giudice insieme alle contestazioni stesse. Il Giudice quindi può convocare una nuova udienza e superate le contestazioni, procedere ad omologare l'accordo.

Se le contestazioni non vengono superate il giudice potrà omologare l'accordo solo dopo aver compiuto quel giudizio di comparazione con l'alternativa liquidatoria. I creditori possono fare reclamo secondo il rito camerale disciplinato dagli art 737 e seguenti cpc.

Nel caso di piano del consumatore, successivamente al deposito della proposta con l'attestazione dell'OCC, il giudice fisserà comunque udienza.

Sono previsti medesimi termini e medesimi incombenti a carico dell'OCC, che anche nell'ipotesi di piano deve comunicare la proposta ai creditori, ma, diversamente dall'ipotesi di accordo, nel piano ai creditori non è concesso alcun diritto di voto e l'omologazione della proposta dipende esclusivamente dal giudizio del giudice circa la meritevolezza del debitore e la mancanza di colpa nell'indebitamento.

**L'accordo e il piano omologati sono obbligatori per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta.**

I creditori non possono quindi più agire esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo e del piano la cui omologa impedisce che possano essere iniziate o proseguite le azioni esecutive/cautelari nei confronti del debitore.

**L'omologa deve intervenire nel termine massimo di sei mesi dal deposito della proposta.**

La proposta di piano/accordo insieme al decreto di fissazione udienza, prima, nonché a maggior ragione il piano e l'accordo omologati, poi, devono essere pubblicati e trascritti nei registri mobiliari e immobiliari qualora abbiamo ad oggetto beni mobili registrati o beni immobili.

L'unica differenza nella predisposizione del piano del consumatore rispetto alla proposta di accordo da sovraindebitamento sta nella **relazione particolareggiata dell'OCC/professionista, che deve contenere:**

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

## **ATTENZIONE:**

Questo piano non deve essere  
preventivamente approvato dai  
creditori

A differenza della procedura relativa all'accordo **il giudice provvede immediatamente a verificare l'assenza di atti in frode ai creditori.** Nella procedura relativa al piano del consumatore manca una fase in cui i creditori esprimono il loro consenso o dissenso sulla proposta, poiché ai creditori è precluso esprimersi in merito.

Questa procedura si incentra  
sull'omologazione e l'oggetto di tale  
giudizio va indiziato  
nell'accertamento:

- della fattibilità del piano;
- della sua idoneità ad assicurare il  
pagamento dei creditori  
impignorabili e dei crediti di cui  
all'art. 7, co.1;

- della meritevolezza del debitore che sussiste quando il consumatore:
  - ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
  - ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Qualora nel piano/accordo venga prevista la liquidazione di beni mobili registrati o beni immobili, il giudice provvederà a nominare un liquidatore che si OCCupi di porre in vendita tali beni mediante procedure competitive simili a quelle utilizzate nelle aste di vendita all'interno delle procedure esecutive immobiliari.

Il giudice nomina appositamente un liquidatore per l'esecuzione del piano/accordo, il quale si OCCupa oltre alla liquidazione di eventuali beni anche dell'incasso dei crediti, come nel caso in cui il debitore o un terzo mettano a disposizione della procedura una provvista liquida mensile

il liquidatore provvederà ad aprire un conto corrente intestato alla procedura da sovra indebitamento, sul quale il debitore ed il terzo dovranno compiere i versamenti promessi.



Il liquidatore avrà quindi anche il compito, in un secondo momento, di disporre delle somme di denaro raccolte e provvedere alla loro distribuzione tra i vari creditori rispettando i termini e le modalità della proposta omologata.

Il giudice, qualora vengano effettuati atti dispositivi da parte del debitore, dovrà raccogliere il relativo parere del liquidatore e verificare la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano. Successivamente potrà autorizzare lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli o ogni altro vincolo che insista sui beni oggetto di disposizione.

Il giudice, qualora vengano effettuati atti dispositivi da parte del debitore, dovrà raccogliere il relativo parere del liquidatore e verificare la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano. Successivamente potrà autorizzare lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli o ogni altro vincolo che insista sui beni oggetto di disposizione.

**Fine anticipata  
dell'accordo**

## CAUSE DI ANNULLAMENTO

Il Tribunale agisce su istanza di qualsiasi creditore nell'ipotesi in cui:

- sia stato dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo;
- sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
- siano state simulate dolosamente attività inesistenti.

In questi casi il ricorso deve essere proposto entro 6 mesi dalla scoperta della causa e, in ogni caso, non oltre 2 anni dall'ultimo adempimento previsto.

## Dichiarato l'annullamento cessano:

- a. gli effetti dell'omologazione del piano;
- b. gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore.

## CAUSE DI RISOLUZIONE

Può essere richiesta da qualsiasi creditore qualora:

- il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo;
- le garanzie promesse non vengono costituite;
- l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.



In questi casi il ricorso deve essere proposto entro 6 mesi dalla scoperta della causa e, in ogni caso, non oltre 1 anno dall'ultimo adempimento previsto.

## Dichiarata la risoluzione cessano:

- a. gli effetti dell'omologazione del piano;
- b. gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore.

## **L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se:**

il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

**L'accordo è altresì revocato se:**

risultano compiuti durante la  
procedura atti diretti a frodare le  
ragioni dei creditori.

# **La liquidazione del patrimonio**

### **La procedura di liquidazione**

può essere attivata per iniziativa del debitore oppure può essere aperta d'ufficio quando, per cause imputabili al debitore, il piano del consumatore o l'accordo con i creditori vengono revocati o annullati o risolti.

Il debitore deve mettere a disposizione tutto il proprio patrimonio (pignorabile), fatto salvo il minimo indispensabile che, a livello economico, permetta a lui e al suo nucleo familiare un sostentamento dignitoso.

**E' possibile suddividere la procedura liquidatoria in quattro fasi:**

1. La fase di apertura, finalizzata alla nomina del liquidatore;
2. La fase di accertamento del passivo;
3. La fase di liquidazione vera e propria;
4. L'esdebitazione



Con il decreto di apertura della procedura liquidatoria e durante la stessa, vengono sospese tutte le azioni esecutive e/o cautelari in atto ed, inoltre, i creditori non possono iniziarne di nuove.

Il debitore ha, inoltre, la possibilità di chiedere

## L'ESDEBITAZIONE

depositando un'istanza al giudice del sovraindebitamento entro l'anno di chiusura della procedura liquidatoria.

La durata di tale procedura è di almeno 4 anni dall'apertura e richiede tale impegno temporale minimo da parte del debitore, proprio per evitare che la liquidazione del patrimonio venga utilizzata in modo improprio e distorto.

## **Attenzione:**

La competenza del Tribunale e dell'OCC viene individuata sempre con riferimento al luogo di residenza del debitore.

## **Documentazione da fornire al nominato OCC**

- elenco di tutti i creditori, avendo cura di indicarne l'anagrafica, gli indirizzi pec e il credito residuo vantato;
- elenco di tutti i beni, mobili e immobili del debitore, avendo cura di compiere un inventario dei beni mobili, indicare la presenza di conti correnti attivi, di titoli o di forme di risparmio, di partecipazioni societarie, nonché indicando tutte le fonti di reddito, al fine di dare una visione completa della situazione economico patrimoniale del debitore;

## **Documentazione da fornire al nominato OCC**

- ultime tre dichiarazioni dei redditi o, in caso di attività di impresa, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi da dichiararsi conformi agli originali;
- certificato di stato di famiglia e residenza del debitore (o autocertificazione);
- elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare;
- dichiarazione di atti dispositivi (come vendite o donazioni) eventualmente eseguiti negli ultimi 5 anni.

E' opportuno fornire all'OCC anche tutta l'ulteriore documentazione utile a ricostruire la situazione complessiva del debitore, che, nel corso della procedura è tenuto a mantenere un comportamento collaborativo con gli organi della procedura.

È utile, pertanto, fornire ad esempio, visura catastale degli immobili, visura pra, CR, CRIF, CAI, estratto di ruolo dell'Agenzia per la riscossione, oltre che contratti da cui hanno origine i debiti ed eventuali atti giudiziari. E' necessario produrre la relazione dell'OCC.



L'OCC è chiamato ad indicare le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, l'indicazione di presenza di atti del debitore impugnati dal creditore, oltre che a fornire un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'organismo di composizione della crisi, riveste un ruolo fondamentale nella procedura liquidatoria e diventa, altresì, un organo di ausilio al debitore per la redazione della proposta da proporre al Giudice, il quale può dare un termine al debitore per procedere all'integrazione qualora la documentazione prodotta non sia sufficiente a ricostruire la situazione economica patrimoniale del debitore.

Qualora il giudice ritenga che la domanda soddisfi i requisiti, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni:

- emette decreto con il quale dichiara aperta la procedura di liquidazione,
- nomina un liquidatore (che può essere lo stesso OCC),
- dispone la sospensione delle procedure esecutive e cautelari in essere e l'impossibilità di iniziarne di nuove;

- stabilisce idonea forma di pubblicità per la domanda e per il decreto di apertura della procedura (che in caso di esercizio di attività di impresa dovrà essere annotato anche nel registro delle imprese);
- ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nel registro di beni immobili o mobili registrati;
- ordina la liberazione o autorizza il debitore a permanere negli immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- fissa i limiti entro i quali il debitore può trattenere per il mantenimento proprio e della propria famiglia, stipendi, salari, pensioni, ciò che guadagna con la propria attività o crediti alimentari e di mantenimento.

Successivamente all'emissione  
del decreto si apre la fase di  
**accertamento del passivo.**

Il liquidatore ha il compito di compiere immediatamente l'inventario dei beni oggetto di procedura da un lato e dall'altro deve comunicare ai vari creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni oggetto di procedura, che possono partecipare alla liquidazione inoltrando, secondo modi e termini bene precisati, un'apposita domanda in tutto e per tutto simile all'istanza di insinuazione al passivo nelle procedure fallimentari.

Ricevute le domande di partecipazione alla procedura liquidatoria, il liquidatore dovrà redigere il progetto di stato passivo che dovrà essere comunicato a tutti i creditori intervenuti, i quali avranno 15 giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni (*ad esempio, se il liquidatore avesse proposto un credito tra i chirografari mentre sarebbe da considerarsi tra i privilegiati, ecc.*)



In assenza di osservazioni lo stato passivo si considera approvato e pertanto diventa definitivo e deve essere comunicato nuovamente, come tale ai vari creditori.

Nel caso in cui dei creditori presentino delle osservazioni al progetto dello stato passivo, il liquidatore può ritenerle fondate e pertanto procedere alla redazione di un nuovo progetto di stato passivo da comunicare ai creditori, oppure, se le contestazioni non siano superabili, deve rimettere gli atti al giudice nominato il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.

Compiuto lo stato passivo e l'inventario dei beni, il liquidatore elabora un programma di liquidazione che dovrà essere comunicato al debitore e ai creditori, oltre che essere depositato presso la cancelleria del Tribunale in cui pende la procedura.

A tale programma di liquidazione dovrà essere data esecuzione dal liquidatore in modo tale da rispettare termini ragionevoli di durata della procedura, che non può durare meno di 4 anni.

**Ad esempio** devono essere intraprese procedure di vendita o di liquidazione competitive, avvalendosi di esperti estimatori e assicurando adeguate forme di pubblicità e informazione e partecipazione degli interessati.

Prima del completamento delle operazioni di vendita il liquidatore deve informare degli esiti delle procedure il debitore, il creditore e il giudice.

Quest'ultimo, ove OCCorrano gravi motivi può disporre la sospensione degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli e di ogni altro vincolo e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.

Concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo, e prima del riparto, il liquidatore presenta al giudice il **conto della gestione** per l'approvazione.

## **Successivamente il liquidatore deve provvedere:**

- a depositare l'istanza per la liquidazione del compenso da richiedere al Tribunale;
- a effettuare il riparto finale e le connesse operazioni;



- a depositare presso il Tribunale un'istanza in cui relaziona il Giudice sulle attività svolte durante la procedura di liquidazione;
- a chiedere al Giudice di voler dichiarare la chiusura della procedura.

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque non prima del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone con decreto

**la chiusura della procedura.**

Entro l'anno della chiusura della procedura il debitore dovrà quindi procedere con il deposito di istanza di esdebitazione al giudice del sovraindebitamento.

Pendendo delle procedure esecutive in capo al debitore che è stato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, la normativa prevede che il liquidatore possa decidere di subentrarvi. Il subentro nella procedura esecutiva in corso è decisione che spetta ad una valutazione discrezionale dell'OCC.

Nel caso in cui nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, nelle more della redazione di una proposta di liquidazione il bene immobile venisse venduto, si può intervenire nella procedura esecutiva, nell'interesse del debitore, per chiedere che la somma ricavata dalla vendita del bene nell'asta della procedura esecutiva immobiliare venga messo nella disponibilità della procedura da sovraindebitamento,

in modo tale che la ripartizione del ricavato venga eseguita dal liquidatore e non nell'ambito della procedura esecutiva e in ogni caso nel pieno rispetto del diritto dei creditori procedenti ed intervenuti, in quanto anche nel sovraindebitamento verrà garantito il rispetto delle cause di prelazione.

# **L'esdebitazione**

## **L'ESDEBITAZIONE**

**È LA LIBERAZIONE DAI DEBITI  
RESIDUI NEI CONFRONTI DEI  
CREDITORI CONCORDSUALI E  
NON SODDISFATTI**

Deve essere richiesta dal debitore entro un anno dalla chiusura della procedura, mediante deposito di apposita istanza al giudice del sovra indebitamento, ed è ammessa se egli possiede i requisiti che seguono



- ✓ abbia cooperato con la procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile al corretto svolgimento delle operazioni;
- ✓ non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

- ✓ non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- ✓ non sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 16 L. 3/12 che sanzionano condotte simili a quelle della bancarotta;

- ✓ abbia svolto nei quattro anni di procedura un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e al mercato e in ogni caso abbia cercato lavoro e non abbia rifiutato offerte di lavoro senza giustificato motivo;
- ✓ siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione

**CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA  
CONCESSIONE  
DELL'ESDEBITAZIONE  
DA PARTE DEL GIUDICE**

Quando la situazione di sovra indebitamento sia conseguenza di un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore;

Quando siano stati posti in essere atti in frode ai creditori nei 5 anni precedenti all'apertura della procedura liquidatoria o quando il debitore abbia compiuto nei medesimi termini pagamenti o atti dispositivi sul proprio patrimonio o simulazioni di titoli di prelazione per garantire un trattamento preferenziale ad alcuni creditori a svantaggio di altri.

In questi casi la normativa prevede che **se anche il giudice dovesse concedere l'esdebitazione al debitore, il decreto potrebbe sempre essere revocato.**

Altro caso di revoca del decreto di esdebitazione è previsto nel caso in cui sia stato dissimulato o sottratto una parte dell'attivo oppure dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo o simulate attività inesistenti.



## **L'esdebitazione non opera mai:**

- per i debiti alimentari;
- per i debiti da risarcimento del danno per fatto illecito extrapenale nonché per le sanzioni penali e amministrative che non siano accessorie a debiti estinti;

### **L'esdebitazione non opera mai:**

- per debiti fiscali aventi causa anteriore al decreto di apertura della procedura liquidatoria ma che siano stati accertati solo successivamente, in ragione di elementi nuovi che li abbiano portati a conoscenza dell'autorità.

L'esdebitazione **viene concessa** con decreto da parte del giudice del sovraindebitamento **dopo aver sentito i creditori e aver verificato tutte le condizioni appena passate in esame.**

Il decreto con il quale vengono dichiarati inesigibili i debiti anteriori all'apertura della procedura non saldati, può essere reclamato dai creditori secondo i termini e regole tipiche dei reclami camerali di cui all'art. 737 e seguenti cpc.

### **Il decreto di esdebitazione è sempre revocabile**

su istanza dei creditori anteriori alla procedura se risulta che è stato concesso quando il debitore, nei 5 anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa abbia posto in essere atti in frode ai creditori o abbia posto in essere atti diretti a favorire alcuni creditori oppure nel caso in cui sia accertato che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo oppure sottratta o dissimulata una parte importante dell'attivo o simulate attività inesistenti.

**Privacy**

**Tutti i dati personali del debitore** devono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura, e devono essere distrutti contestualmente alla sua cessazione o conclusione (con comunicazione al titolare).

# **Le Novità del D.lgs. 14 del 2019**

La normativa del sov.to viene  
inserita nel  
**“Codice della crisi e  
dell’insolvenza”**  
ed in particolare tra gli strumenti  
di **regolazione della crisi.**



La nuova disciplina si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e quindi **a partire dal 16 settembre 2020.**

*La L. 3/12 regola le domande presentate fino a quella data.*

Il Nuovo codice della crisi disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, attualmente normate dalla L. 3/12 e rivolte agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili.

Fermo restando l'impianto di base pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, **le innovazioni principali** riguardano i seguenti argomenti

- allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l'accesso alle procedure;

- semplificazione delle procedure;
- previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovra indebitate;

- potere per il debitore meritevole del beneficio, di ottenere l'esdebitazione a seguito della liquidazione controllata anche in assenza di soddisfacimento dei creditori.

Attualmente i consumatori possono accedere a tutte e tre le discipline del sovra indebitamento, in futuro, invece, potranno optare esclusivamente per il **Piano e la Liquidazione controllata.**

I soggetti diversi dai consumatori, potranno accedere al Concordato minore e alla liquidazione controllata ma non al piano.

Una variazione è prevista nella Liquidazione controllata.



Infatti **possono presentare** la domanda oltre al debitore anche:

1) il creditore, in caso di pendenza di una procedura esecutiva individuale;

2) il pubblico ministero, in caso di pendenza di una procedura esecutiva individuale riguardante un imprenditore insolvente.

- Il piano del consumatore è sostituito dalla Ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- L'accordo del debitore è sostituito dal Concordato minore.
- La liquidazione del patrimonio è sostituita dalla liquidazione controllata da sovraindebitamento.
- Viene introdotto il nuovo istituto dell'esdebitazione di diritto del debitore incapiente.

- Il piano del consumatore è sostituito dalla Ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- L'accordo del debitore è sostituito dal Concordato minore.
- La liquidazione del patrimonio è sostituita dalla liquidazione controllata da sovraindebitamento.
- Viene introdotto il nuovo istituto dell'esdebitazione di diritto del debitore incapiente.
- Scompare la valutazione del giudice sulla diligenza che di fatto grandemente ne ostacola l'accesso

Nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, per ottenere l'accesso è sufficiente solo l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Per quanto riguarda il giudizio di convenienza economica, scompare quello dell'OCC nella relazione particolareggiata e rimane quello eventuale, da parte del giudice.

Se chi ha erogato il credito non ha tenuto conto del merito creditizio, non potrà opporsi.

Questa nuova valutazione sarà fatta a cura dell'OCC nella propria relazione.

## **Novità per quanto riguarda l'Accordo del debitore**

- L'istituto scompare e viene introdotto il Concordato minore che ha caratteristiche molto diverse rispetto all'accordo. E' precluso ai consumatori.
- Il concordato minore come quello maggiore, è previsto solo nell'ipotesi di continuità salvo che non vi sia un apprezzabile apporto di risorse esterne.

## Novità Accordo del debitore

- Cambia la votazione saranno sufficienti il 50% dei crediti, prima il 60% e rimane il meccanismo del silenzio assenso.
- La liquidazione del patrimonio ora diventa Liquidazione controllata da sovraindebitamento nell'ambito della liquidazione giudiziale.
- La domanda, anche se pendono procedure esecutive, può essere presentata da un creditore o, se impresa, dal PM.

## Novità Accordo del debitore

- Scompare la relazione particolareggiata dell'OCC che si limiterà solo alla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
- L'esdebitazione ora interviene comunque entro tre anni ed anche se la procedura non è chiusa.

L'art.283 del Codice introduce una  
grande novità:

**L'ESDEBITAZIONE DI DIRITTO  
DEL DEBITORE INCAPIENTE.**



Con questo nuovo istituto, **si può esdebitare anche chi ha solo debiti e nessun patrimonio**, perchè meritevole.

Dovrà eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni gli pervengono utilità rilevanti che consentano un pagamento superiore al 10 % dei creditori stessi.

***Vi ringrazio per  
l'attenzione***

**studio@armandourbano.it**



**facebook**

